

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3740 del 06/10/2016
Oggetto	Ditta SAVOIA ITALIA S.P.A., Via Ghiarola Nuova n. 77, Fiorano Modenese (Mo). Terza modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3851 del 06/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **SAVOIA ITALIA S.P.A.**,
INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI
CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GHIAROLA NUOVA, n. 77 IN COMUNE
DI FIORANO MODENESE (MO)

(RIF. INT. n. 01514710365 / 89)

TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2170 del 21/12/2015 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 270 del 30/07/2012** con la quale la Provincia di Modena ha rinnovato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Savoia Italia S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 77 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 12 del 22/01/2015** e la **Determinazione n. 29 del 02/03/2015** di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata, rilasciate dalla Provincia di Modena;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 10/08/2016 mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con PGMO n. 15182 del 10/08/2016, successivamente integrata con la nota inviata mediante il medesimo Portale il 05/10/2016, con le quali il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti nella variazione delle modalità di gestione degli scarti crudi. Questo intervento si rende necessario perché risulta sempre più difficile per l'Azienda conferire a terzi come rifiuti gli scarti crudi prodotti internamente, in quanto caratterizzati da una percentuale sempre più ridotta di scarti crudi pressati (soprattutto a seguito dell'introduzione delle decoratrici digitali) e da una percentuale sempre maggiore di polveri raccolte dai filtri, con conseguenti maggiori criticità per la gestione di polveri diffuse sia internamente allo stabilimento in oggetto, sia presso impianti esterni individuati come recuperatori di rifiuti.

Per tale ragione, il gestore intende **installare un impianto di macinazione degli scarti crudi**, che ne permetta il completo riutilizzo all'interno del ciclo produttivo aziendale:

- le benne contenenti lo scarto crudo proveniente dalla produzione saranno svuotate in una **tramoggia dotata di frantumatore**, che rompe grossolanamente le piastrelle per poi convogliarle ad un piccolo **mulino a martelli**, che le polverizza. Il materiale polverulento ottenuto sarà trasferito in un **silos di stoccaggio** (capacità di circa 3,5 mc) attraverso un **impianto di aspirazione** collegato al **nuovo punto di emissione in atmosfera E18**, caratterizzato da portata massima di **1.700 Nmc/h** e durata di funzionamento di **15 h/giorno**;
- le polveri raccolte dai filtri a tessuto a servizio delle emissioni in atmosfera aziendali saranno convogliate, tramite un **sistema di trasporto pneumatico**, al medesimo silos di stoccaggio di cui sopra, all'interno del quale saranno miscelati polveri e materiale frantumato;
- il materiale raccolto nel silos sarà sottoposto ad umidificazione attraverso un **sistema di nebulizzazione di acqua** e quindi sarà caricato mediante una **coclea dosatrice** sui nastri di trasporto che vanno alle presse.

Sarà **installato l'ulteriore nuovo punto di emissione in atmosfera E19** (con portata massima di **1.500 Nmc/h** e durata di funzionamento di **15 h/giorno**), che sfiaterà l'aria del trasporto pneumatico delle polveri dei filtri e aspirerà anche le polveri sia dalla tramoggia di scarico benna prima del mulino di macinazione, sia dalla caduta dell'elevatore dal mulino al silos di stoccaggio.

Per le emissioni di nuova installazione E18 ed E19 il gestore propone un limite di concentrazione massima di "materiale particellare" di **30 mg/Nmc**.

La percentuale di utilizzo dello scarto sarà del 3-5% e la Ditta si aspetta che tale valore permetta di smaltire tutto lo scarto giornaliero prodotto.

In riferimento al progetto presentato, il gestore dichiara che:

- la modifica risulta migliorativa in quanto gli scarti crudi saranno interamente riutilizzati nel ciclo produttivo aziendale, eliminando le relative fasi di stoccaggio, carico e trasporto sia all'interno dello stabilimento che all'esterno, su strada pubblica;
- l'impianto di macinazione sarà alimentato con:

- le polveri raccolte dai filtri a servizio delle emissioni in atmosfera E7 (setacci posti sui nastri di alimentazione delle presse, setacci sulle presse e aspirazioni poste sia sui nastri che sulle presse) ed E8 (supero presse), che costituiscono il 35% circa del materiale in arrivo all'impianto;
- le piastrelle crude scartate dai reparti presse e smalterie, che costituiscono il 65% circa del materiale in arrivo all'impianto. Di queste, il 60% circa proviene dalle presse (coccio crudo pulito) e il restante 40% proviene dalle smalterie (coccio crudo smaltato).

Il materiale smaltato complessivamente in ingresso all'impianto di macinazione corrisponde quindi al 26% del totale.

Tale materiale è inoltre caratterizzato da un contenuto di smalto pari al 2,5% in peso (valore calcolato considerando un contenuto di 0,5 kg in peso secco di smalti per ogni mq di piastrelle, caratterizzate da un peso medio di 20 kg/mq), pertanto, la quantità di smalto in arrivo all'impianto di macinazione corrisponde allo 0,65% del totale del materiale in ingresso all'impianto stesso;

- l'installazione delle nuove emissioni in atmosfera E18 ed E19, caratterizzate da una portata ridotta, comporterà un incremento del flusso di massa autorizzato per "materiale particellare" di **1,44 kg/giorno**, corrispondente al **8,15%** di quanto attualmente autorizzato. Il gestore ritiene che tale incremento non sia significativo, anche in considerazione del fatto che il contributo derivante dalle nuove emissioni convogliate è compensato dalla riduzione della diffusione di polveri nei piazzali e nell'ambiente esterno allo stabilimento (trasporto di polveri su strada);
- non ci sarà alcuna variazione per quanto riguarda la produzione di rifiuti, mentre si avrà una riduzione del ricorso a materiale di cava, grazie al completo riutilizzo degli scarti crudi;
- non ci sarà alcuna variazione per quanto riguarda i consumi idrici;
- l'introduzione del nuovo impianto di macinazione degli scarti crudi comporta un incremento della potenza elettrica installata di 28 kWh, che a regime si riduce a 20 kWh, in considerazione del fatto che i motori non saranno tutti in funzione contemporaneamente. In ogni caso, sia il mulino che il ventilatore del filtro E18 sono provvisti di inverter. Il gestore dichiara che il valore di cui sopra è insignificante rispetto al consumo orario complessivo dello stabilimento;
- il mulino e l'aspiratore centrifugo di trasporto delle polveri ai silos di stoccaggio saranno collocati all'interno di una cabina afona appositamente costruita; inoltre, il camino dell'emissione E18 sarà provvisto di silenziatore a setti.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il gestore dichiara che l'intervento in progetto **non ha significativi impatti negativi sull'ambiente**, per cui **non occorre che sia sottoposto a procedura di Screening** ai sensi della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

dato atto che in data 08/08/2016 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima dell'installazione, il consumo di gas metano, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

valutata positivamente l'intenzione del gestore di cessare il conferimento a terzi come rifiuto degli scarti crudi risultanti dal proprio ciclo produttivo, avviandoli invece interamente a riutilizzo interno, in quanto tale iniziativa permetterà di ridurre il traffico indotto e di incrementare l'incidenza del materiale di riciclo sulla composizione delle piastrelle, riducendo il ricorso a materiale di cava;

dato atto che gli scarti crudi oggetto della nuova attività di macinazione **non si configurano come rifiuti**, dal momento che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta (definizione di "rifiuto" come di "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*"), pertanto l'attività di macinazione non necessita di essere autorizzata ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;

preso atto del fatto che l'introduzione del nuovo impianto di macinazione non inciderà sui consumi idrici aziendali;

ritenendo condivisibili le valutazioni effettuate dal gestore riguardo l'incidenza del nuovo impianto di macinazione sui consumi di energia elettrica e valutato pertanto che l'incremento di consumo orario di energia elettrica non sia significativo;

preso atto dell'attivazione dei nuovi punti di emissione in atmosfera E18 "*macinazione scarti crudi*" ed E19 "*macinazione scarti crudi*" e delle relative caratteristiche di funzionamento dichiarate dal gestore, ma **ritenendo opportuno prevedere un limite di concentrazione massima di "materiale particellare" inferiore a quello proposto dal gestore**, in considerazione del fatto che parte del materiale in ingresso all'impianto di macinazione è caratterizzato dalla presenza di smalto e che i criteri tecnici CRIAER prevedono un limite di 10 mg/Nmc per il "materiale particellare" per attività caratterizzate dalla presenza di smalti.

A tale proposito, tenendo conto del fatto che il gestore ha stimato che il 26% del materiale in ingresso all'impianto sarà coccio crudo smaltato, si ritiene opportuno fissare il limite di concentrazione di "materiale particellare" a **24,8 mg/Nmc** (valore ottenuto applicando un limite di 10 mg/Nmc al 26% del materiale e un limite di 30 mg/Nmc al restante 74%). Si prende atto, del dato stimato dal gestore in merito al contenuto in peso di smalto per ogni mq di piastrelle, ma si ritiene opportuno in via cautelativa tralasciare tale dato nella determinazione del valore limite di cui sopra, dal momento che il contenuto di smalto potrebbe variare anche in maniera rilevante in futuro per effetto di esigenze produttive e di mercato attualmente non prevedibili;

dato atto che, alla luce del limite di concentrazione massima di "materiale particellare" sopra indicato, a seguito dell'installazione delle nuove emissioni E18 ed E19 il flusso di massa autorizzato per l'inquinante in questione aumenterà di **1,1904 kg/giorno**, corrispondenti al **6,7%** di quanto ora autorizzato e valutato che tale incremento non sia significativo, dal momento che il suo valore percentuale è contenuto, nonché in considerazione del fatto che l'attivazione delle nuove emissioni convogliate permetterà di ridurre la diffusione di polveri, sia nell'area cortiliva aziendale, sia in fase di trasporto e conferimento a terzi dei rifiuti prodotti internamente;

dato atto che i filtri a tessuto che il gestore intende installare a servizio delle nuove emissioni E18 ed E19 risultano conformi a quanto previsto dai criteri tecnici CRIAER della Regione Emilia Romagna;

ritenendo necessario prescrivere al gestore l'esecuzione di **analisi di messa a regime** sulle nuove emissioni E18 ed E19, nonché prevedere l'effettuazione su di esse di **autocontrolli a cadenza semestrale** a carico del gestore;

valutata positivamente l'intenzione del gestore di collocare il mulino di macinazione scarti crudi e il relativo aspiratore centrifugo all'interno di una cabina afona, nonché di dotare l'emissione E19 di silenziatore e ritenendo che al momento non sia necessario prevedere l'esecuzione di nuovi rilievi acustici, anche in considerazione del fatto che la documentazione di valutazione di impatto acustico agli atti non evidenzia criticità;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

preso atto del fatto che, come specificato nella comunicazione inviata dal gestore il 08/04/2016 e assunta agli atti dalla scrivente con PGMO n. 6011 del 08/04/2016, la sequenza degli interventi previsti dal progetto di ristrutturazione approvato dalla Provincia di Modena con la Determinazione n. 29/2015 è stata leggermente modificata, per cui allo stato attuale:

- sono stati completati gli interventi di cui alla Fase 1 (demolizione del forno monostrato e del vecchio parcheggio) ed è stato installato il nuovo parcheggio,
- è stato sostituito l'essiccatoio 4 (attività prevista nella Fase 3),
- restano ancora da realizzare la sostituzione del forno bicanale (prevista per la Fase 2) e la sostituzione della pressa 4 (prevista per la Fase 3).

Alla luce di tutto ciò, l'attuale capacità produttiva massima dello stabilimento è pari a 175 t/giorno;

valutato che il parziale cambiamento della sequenza temporale degli interventi di cui sopra non comporta alcuna variazione in termini di impatti ambientali e che pertanto non modifica in alcun modo le valutazioni già fatte in sede di approvazione del progetto di ristrutturazione;

ritenendo tuttavia opportuno aggiornare la prescrizione 1 della Determinazione di AIA e il punto D2.4.1 dell'Allegato I, come modificati dalla Determinazione n. 29/2015, alla luce dell'attuale situazione impiantistica dello stabilimento e dello stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione approvati con la Determinazione n. 29/2015;

visto l'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (introdotto dal D.Lgs. 46/2014 di recepimento della Direttiva 2010/75/UE e di modifica del D.Lgs. 152/06), che stabilisce che *“fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle Bat applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli”* e ritenendo pertanto opportuno richiedere al gestore di **presentare una proposta di monitoraggio relativo al suolo e alle acque sotterranee;**

ritenendo inoltre opportuno precisare che la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, presentata dalla Ditta in oggetto il 28/07/2015, dovrà essere aggiornata ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai presidi di tutela di suolo e acque sotterranee;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 270 del 30/07/2012 e successive modifiche** a Savoia Italia S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 77 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) il punto 1 della Determinazione di AIA è sostituito dal seguente:

1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell’attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una capacità massima di produzione pari a **175 t/giorno** di prodotto cotto nella situazione impiantistica attuale e pari a **238 t/giorno** di prodotto cotto nell’assetto impiantistico futuro conseguente alla sostituzione del forno bicanale, come da progetto di ristrutturazione approvato con la Determinazione n. 29/2015 di modifica non sostanziale dell’AIA;

b) alla sezione D2.2 “comunicazioni e requisiti di notifica” dell’Allegato I sono aggiunti i seguenti punti:

9. Alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell’art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l’**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli**

sulle acque sotterranee e sul suolo secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede pertanto al gestore di **trasmettere entro il 11/04/2018 una proposta di monitoraggio** in tal senso. A seguito della valutazione della proposta di monitoraggio ricevuta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae di Modena, l’Autorità competente effettuerà un aggiornamento d’ufficio dell’AIA.

In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l’Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell’AIA).

10. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera *m*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata il 28/07/2015) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.

c) il punto 1 della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è riportato di seguito.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E2 – smaltatura n.4 linee	PUNTO DI EMISSIONE E4 – soffiaggio ingresso forni	PUNTO DI EMISSIONE E6 – forno bicanale	
Messa a regime	---	a regime	a regime	*	**
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	43.000	2.500	19.200	29.200
Altezza minima (m)	---	10	10	15	
Durata (h/g)	---	15	24	24	
Materiale particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	10	10	3,4	

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E2 – smaltatura n.4 linee	PUNTO DI EMISSIONE E4 – soffiaggio ingresso forni	PUNTO DI EMISSIONE E6 – forno bicanale
Silice libera cristallina (mg/Nmc)	UNI 10568	5 ***	5 ***	---
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723	–	---	0,3
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	---	---	3,4
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619 (<20 mg C/Nmc) UN EN 13526 (>20 mg C/Nmc)	---	---	40
Aldeidi (mg/Nmc)	EPA-TO11 A / NIOSH 2016 /EPA 430 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	---	---	18
Ossidi di azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 2508/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	200
Ossidi di zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	500 ****
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	trimestrale (portata, polveri) semestrale (F, SOV, aldeidi) annuale (Pb, NOx)

* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.8**.

** si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

*** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

**** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E7 – n.4 presse, ricezione argilla e polveri da filtri	PUNTO DI EMISSIONE E8 – pulizia pneumatica	PUNTO DI EMISSIONE E9 – carico mulini smalti e macinazione smalti	PUNTO DI EMISSIONE E11 – raffreddamento forno bicanale	
Messa a regime	---	a regime	*	a regime	a regime	**
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	44.000	3.600	5.000	28.000	58.000
Altezza minima (m)	---	10	10	8	9,5	
Durata (h/g)	---	15	6	8	24	
Materiale particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	15	15	10	---	
Silice libera cristallina (mg/Nmc)	UNI 10568	5 ***	5 ***	5 ***	---	
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---	
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---	

* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.8**.

** si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

*** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E11bis – raffreddamento forno bicanale		PUNTO DI EMISSIONE E12 – essiccatoio 1	PUNTO DI EMISSIONE E13 – essiccatoio 2	PUNTO DI EMISSIONE E14 – essiccatoio 3	PUNTO DI EMISSIONE E15 – essiccatoio 4
		a regime	*	a regime	a regime	a regime	a regime
Messa a regime	---	a regime	*	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	26.000		10.000	9.000	10.000	10.000
Altezza minima (m)	---	8,5		12	12	12	12
Durata (h/g)	---	24		15	15	15	15
Impianto di depurazione	---	---		---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---		---	---	---	---

* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E17 – scambiatore calore fumi forno bicanale		PUNTO DI EMISSIONE E18 – macinazione scarti crudi	PUNTO DI EMISSIONE E19 – macinazione scarti crudi
		a regime	*	**	**
Messa a regime	---	a regime	*	**	**
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	---		1.700	1.500
Altezza minima (m)	---	---		13	13
Durata (h/g)	---	saltuario		15	15
Materiale particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	---		24,8	24,8
Silice libera cristallina (mg/Nmc)	UNI 10568	---		5 ***	5 ***
Impianto di depurazione	---	---		Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---		semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.5**

** si veda quanto prescritto ai successivi punti **D.2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

*** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

RIEPILOGO DELLE QUOTE PATRIMONIO ACCANTONATE

INQUINANTE	NUMERO QUOTE	DATA FORMAZIONE	MODALITÀ FORMAZIONE	SCADENZA
Materiale particellare	0	---	---	---
Materiale particellare (cottura)	0	---	---	---
Fluoro	0	---	---	---
Piombo	0	---	---	---

d) il punto 4 della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è sostituito dal seguente:

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/o o fax d Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a**

regime degli impianti nuovi o modificati i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, in particolare:

- relativamente alle emissioni **E18** ed **E19** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- relativamente all'emissione **E6** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- relativamente alle emissioni **E11** ed **E11bis** su un unico prelievo eseguito alla data di messa a regime degli impianti dopo la realizzazione delle modifiche impiantistiche che li riguardano.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 270 del 30/07/2012 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 270 del 30/07/2012 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Savoia Italia S.p.A. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.

IL FUNZIONARIO IPPC-AIA DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.